

## STATUTO

### ART. 1

#### DENOMINAZIONE, NATURA E DISCIPLINA

1.1. È costituita la Fondazione denominata "Istituto Grothendieck ETS" o in forma abbreviata Fondazione "I.G. ETS" (di seguito anche la "Fondazione"), con o senza interpunzione e senza vincoli di rappresentazione grafica. Ove il contesto lo richieda, la denominazione può anche essere tradotta in lingue diverse dalla lingua italiana.

1.2. La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo Settore e risponde allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione; essa svolge le proprie attività in conformità al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (di seguito anche "Codice del Terzo Settore") e, in quanto compatibili, alle norme del Codice Civile e alle relative disposizioni di attuazione.

### ART. 2

#### SEDE E DURATA

2.1. La Fondazione ha sede in Italia, a Mondovì (CN), Corso dello Statuto n. 24.

2.2. La Fondazione ha durata illimitata.

### ART. 3

#### SCOPO E ATTIVITÀ

3.1. La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare, la Fondazione persegue lo scopo di favorire la realizzazione di ricerche altamente innovative in ambito matematico ed interdisciplinare e di onorare la figura di Alexander Grothendieck attraverso un'ampia opera di valorizzazione e di sviluppo delle sue ricerche.

3.2. Al fine di perseguire lo scopo e le finalità di cui al comma 1, la Fondazione esercita in via esclusiva o principale, in forma di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, le seguenti attività di interesse generale previste dall'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore.

3.3. In particolare, le attività della Fondazione potranno consistere in via esemplificativa e non esaustiva in:

— favorire lo sviluppo della matematica in un senso unificante ed interdisciplinare, con particolare riferimento alla teoria dei topoi di Grothendieck;

— sperimentare nuove forme di sinergia tra le scienze e sviluppare strumenti teorici volti a "delocalizzarle" attraverso una visione meta-matematica globale;

— creare sinergie con istituzioni universitarie o gruppi di ricerca

che condividano le finalità della Fondazione;

— formare una nuova generazione di ricercatori mediante l’offerta, anche in collaborazione con Università selezionate, di borse di dottorato e assegni di ricerca;

— favorire la cooperazione scientifica internazionale, finanziando collaborazioni, convegni, periodi intensivi di ricerca e visite scientifiche;

— diffondere la cultura scientifica a tutti i livelli, organizzando corsi, scuole ed eventi per un pubblico non specializzato;

— sostenere studi storici e filosofici finalizzati alla divulgazione dell’opera di Alexander Grothendieck;

— promuovere l’integrazione tra ricerca di base e innovazione tecnologica.

3.4. La Fondazione prevede di perseguire i propri obiettivi anche mediante la costituzione al suo interno di uno o più centri di ricerca dedicati allo sviluppo di specifici temi di particolare rilevanza.

3.5. Al fine di realizzare i suoi scopi, la Fondazione può attivare partnership e sottoscrivere convenzioni con istituzioni accademiche e associazioni scientifiche.

#### ART. 4

##### ATTIVITÀ DIVERSE

4.1. La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente art. 3, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali emanato ai sensi dell’art. 6 del Codice del Terzo Settore.

4.2. L’individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Indirizzo su proposta del Consiglio di Amministrazione.

#### ART. 5

##### PATRIMONIO

5.1. Il patrimonio della Fondazione è composto dalla dotazione iniziale di Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) nonché dagli incrementi derivanti da ulteriori conferimenti da parte dei Fondatori e dei Partecipanti, contributi, donazioni, lasciti testamentari, legati ed erogazioni in genere, riserve, utili e avanzi di gestione.

5.2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è interamente utilizzato per lo svolgimento dell’attività della Fondazione ai fini dell’esclusivo perseguimento dello scopo e delle finalità di cui all’art. 3 del presente Statuto.

5.3. Qualora il patrimonio risultasse diminuito di oltre un terzo dell’importo minimo stabilito dalla legge, il Consiglio di Amministrazione deve provvedere senza indugio alla ricostituzione del patrimonio minimo, oppure deliberare la trasformazione, la fusione o lo scioglimento della Fondazione.

5.4. Al ricorrere delle condizioni di legge, la Fondazione può costituire uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2447-bis e seguenti del Codice Civile.

5.5. La Fondazione non può distribuire, anche in forma indiretta, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a Fondato-

ri, Partecipanti, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, e ciò anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

---

#### ART. 6

---

#### RACCOLTA FONDI

---

6.1. La Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

6.2. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità alle linee guida adottate ai sensi dell'art. 7, comma 2, del Codice del Terzo Settore.

---

#### ART. 7

---

#### MEMBRI DELLA FONDAZIONE

---

7.1. I membri della Fondazione si dividono in:

— Fondatori;

— Partecipanti.

7.2. I membri della Fondazione hanno diritto di esaminare i libri sociali secondo le modalità stabilite nei regolamenti della Fondazione.

---

#### ART. 8

---

#### FONDATORI

---

8.1. I Fondatori si dividono in:

- Fondatori Promotori, cioè i soggetti che concorrono alla costituzione della Fondazione;

- Nuovi Fondatori, cioè i soggetti, ammessi con tale qualifica successivamente alla costituzione della Fondazione con delibera del Consiglio di Indirizzo, che forniscono alla Fondazione stessa un contributo in beni o servizi considerato di particolare interesse o rilevanza.

8.2. Nel caso venga a mancare la maggioranza dei Fondatori Promotori, l'ammissione di Nuovi Fondatori può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole dei Fondatori Promotori rimanenti.

8.3. Il tutto come disciplinato nei regolamenti della Fondazione.

---

#### ART. 9

---

#### PARTECIPANTI

---

9.1. Successivamente alla costituzione della Fondazione, possono divenire Partecipanti i soggetti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi nella misura e secondo le modalità determinate dal Consiglio di Amministrazione, mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, di beni, di prestazioni d'opera o di qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica per la Fondazione.

9.2. I Partecipanti devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente Statuto, dei regolamenti della Fondazione e della normativa applicabile.

9.3. L'ammissione del Partecipante è fatta con delibera del Consiglio

di Indirizzo su domanda dell'interessato, secondo le modalità previste nei regolamenti della Fondazione. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel Libro dei Partecipanti.

9.4. Il Consiglio di Indirizzo deve entro trenta giorni motivare l'eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato. Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci il Consiglio di Amministrazione, il quale delibererà entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso.

9.5. La qualifica di Partecipante dura fin tanto che non si verifichi una causa di cessazione della qualità di Partecipante.

#### ART. 10

##### DECADENZA E RECESSO

10.1. Decadono dalla qualifica, e cessano di partecipare alla Fondazione, con delibera del Consiglio di Indirizzo, i Partecipanti e i Nuovi Fondatori che non adempiono all'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti o hanno una condotta incompatibile con i principi e gli scopi della Fondazione.

10.2. Nel caso di enti e/o persone giuridiche, la decadenza può aver luogo anche per le seguenti cause:

- = estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- = apertura di procedure di liquidazione;
- = fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

10.3. I Partecipanti possono decadere, oltre che nei casi previsti nel presente articolo, anche qualora non partecipino ad almeno tre sedute consecutive all'Assemblea dei Partecipanti.

10.4. I Partecipanti e i Nuovi Fondatori possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

#### ART. 11

##### ORGANI DELLA FONDAZIONE

11.1. Sono organi della Fondazione:

- = il Consiglio di Indirizzo;
- = l'Assemblea dei Partecipanti;
- = il Consiglio di Amministrazione;
- = il Presidente;
- = il Consiglio Scientifico;
- = l'Organo di Controllo.

11.2. Nei casi previsti dalla legge deve essere nominato anche il Revisore Legale dei conti.

#### ART. 12

##### CONSIGLIO DI INDIRIZZO

12.1. Il Consiglio di Indirizzo è l'organo di indirizzo della Fondazione ed è composto dai Fondatori.

12.2. Ogni Fondatore ha diritto di intervenire alle riunioni del Consiglio.

12.3. I componenti del Consiglio di Indirizzo possono decadere qualora non partecipino ad almeno quattro sedute consecutive del Consiglio stesso.

#### ART. 13

## COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO

13.1. Il Consiglio di Indirizzo esercita le seguenti funzioni:

- nomina e revoca il Presidente della Fondazione;
- nomina, determinandone il compenso, e revoca i membri del Consiglio di Amministrazione;
- nomina, determinandone il compenso, e revoca l'Organo di Controllo;
- nomina e revoca i componenti del Consiglio Scientifico e il relativo Presidente;
- nomina, qualora lo ritenga opportuno, e revoca il Direttore determinandone poteri, compiti, durata e remunerazione;
- nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, il Revisore Legale dei conti, determinandone il compenso, e ne dispone la revoca;
- delibera sull'ammissione ed esclusione dei Partecipanti;
- approva il bilancio di esercizio e, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga opportuno, il bilancio sociale;
- approva il bilancio preventivo, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga opportuno;
- approva i regolamenti e il Codice Etico della Fondazione, predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
- determina il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e può promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
- delibera eventuali modifiche statutarie;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione;
- trasferisce la sede della Fondazione, nonché istituisce, modifica e sopprime, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali, uffici direzionali e operativi, comunque denominati;
- delibera sulle altre materie riservate alla sua competenza dalla legge, dall'atto costitutivo o dal presente Statuto.

## ART. 14

### ADUNANZE E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO

14.1. Il Consiglio di Indirizzo è convocato dal Presidente della Fondazione, di propria iniziativa o su richiesta scritta motivata di almeno un terzo dei suoi membri, o su richiesta di almeno due consiglieri di Amministrazione o su richiesta dell'Organo di Controllo.

14.2. La convocazione è effettuata con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza (o due giorni prima, in caso di urgenza) trasmesso ai membri del Consiglio di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione.

14.3. Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio di Indirizzo, ancorché in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti i membri del Consiglio di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo.

14.4. Le riunioni sono presiedute dal Presidente della Fondazione o, in

caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in alternativa, da qualsiasi soggetto avente diritto a intervenire e nominato nella riunione.

14.5. Il Consiglio di Indirizzo si riunisce validamente con la maggioranza dei suoi membri. In caso di modifiche statutarie o di trasformazione, fusione, scissione o scioglimento della Fondazione, l'adunanza è valida se sono presenti almeno i tre quarti dei membri in carica.

14.6. Ogni membro del Consiglio di Indirizzo ha un voto e può conferire delega d'intervento ad altro membro del Consiglio di Indirizzo; le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti in proprio o per delega, salvo quelle relative alle modifiche statutarie e alla trasformazione, fusione, scissione o scioglimento della Fondazione, per le quali è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti dei suoi membri, in proprio o per delega.

14.7. Il Consiglio può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, audio/video collegati, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

14.8. Delle riunioni del Consiglio di Indirizzo è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

#### ART. 15

##### ASSEMBLEA DEI PARTECIPANTI

15.1. Qualora siano ammessi Partecipanti ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto, è istituita l'Assemblea dei Partecipanti. L'Assemblea dei Partecipanti è costituita da tutti i Partecipanti e si riunisce almeno una volta all'anno.

15.2. L'Assemblea dei Partecipanti formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, da proporre al Consiglio di Indirizzo e al Consiglio di Amministrazione.

#### ART. 16

##### ADUNANZE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA DEI PARTECIPANTI

16.1. L'Assemblea dei Partecipanti è convocata dal Presidente della Fondazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei membri dell'Assemblea.

16.2. La convocazione è effettuata con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza trasmesso ai Partecipanti e ai membri del Consiglio di Amministrazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione.

16.3. Le riunioni sono presiedute dal Presidente della Fondazione o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, se nominato, o, in alternativa, dal Consigliere di Amministrazione più anziano di età.

16.4. L'Assemblea dei Partecipanti è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

16.5. Ogni Partecipante ha un voto e può conferire delega d'intervento ad altro membro dell'Assemblea dei Partecipanti; le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in proprio o per delega.

16.6. L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, audio/video collegati, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

16.7. Delle riunioni dell'Assemblea dei Partecipanti è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede l'Assemblea medesima e dal segretario.

#### ART. 17

##### CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

17.1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) membri, compreso il Presidente della Fondazione.

17.2. I membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Consiglio di Indirizzo, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo che ne stabilisce anche la durata.

17.3. I Consiglieri, successivi a quelli nominati nell'atto costitutivo, durano in carica per tre esercizi, compreso quello della nomina, salvo revoca o dimissioni, e scadono con l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio. Essi sono rieleggibili.

17.4. Per essere nominati, i Consiglieri, compreso il Presidente della Fondazione, devono possedere i requisiti di onorabilità ed essere in grado, per riconosciute competenze scientifiche, rappresentatività o per comprovata esperienza manageriale, di contribuire positivamente al perseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione. Non possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione e, se nominati, decadono, coloro che si trovano in una delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile.

17.5. Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, è dichiarato decaduto dal Consiglio di Amministrazione stesso.

17.6. Se vengono a mancare uno o più amministratori, deve essere convocato il Consiglio di Indirizzo affinché provveda alla sostituzione dei mancanti.

17.7. Il Consiglio di Amministrazione decade automaticamente ed è sciolto nel caso in cui venga a mancare la maggioranza dei suoi membri. Entro trenta giorni dallo scioglimento, il Consiglio dovrà essere ricostituito con procedura avviata a cura del Presidente della Fon-

dazione o, in caso di suo impedimento, dall'Organo di Controllo.

#### ART. 18

##### COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

18.1. Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza.

18.2. In particolare, il Consiglio di Amministrazione:

- definisce gli obiettivi e predispone i programmi, da presentare annualmente all'approvazione del Consiglio di Indirizzo;

- predispone i regolamenti e il Codice Etico della Fondazione da sottoporre al Consiglio di Indirizzo per l'approvazione;

- delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati, donazioni e contributi;

- delibera in ordine ai progetti e alle singole erogazioni della Fondazione, sentito il parere del Consiglio Scientifico ove necessario;

- predispone il bilancio di esercizio e, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga opportuno, il bilancio sociale;

- predispone il bilancio preventivo, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga opportuno;

- istituisce e sopprime centri di ricerca interni alla Fondazione dedicati a specifiche tematiche;

- svolge ogni altro compito previsto dal presente Statuto e dalla normativa applicabile come di competenza dell'organo amministrativo della Fondazione.

18.3. Il Consiglio di Amministrazione può delegare specifici poteri ad uno o più dei suoi membri, determinando i limiti della delega.

18.4. Il Consiglio di Amministrazione può nominare fra i suoi componenti un Vice Presidente esclusivamente con funzione vicaria del Presidente, per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo.

18.5. La rappresentanza generale della Fondazione spetta esclusivamente al Presidente e, nel limite dei poteri agli stessi attribuiti, ai singoli Consiglieri.

18.6. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

18.7. A favore dei membri del Consiglio di Amministrazione può essere previsto un compenso, nel rispetto delle norme di legge.

#### ART. 19

##### ADUNANZE E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

19.1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa ovvero su istanza scritta di almeno un terzo degli amministratori; in caso di assenza o di impedimento del Presidente, il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Vice Presidente.

19.2. La convocazione è effettuata con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza (o due giorni prima, in caso di urgenza) trasmesso ai membri del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione.

19.3. Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ancorché in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo.

19.4. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, se nominato, o, in alternativa, dal Consigliere più anziano di età.

19.5. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti votanti. In caso di parità di voto, prevale il voto del Presidente.

19.6. Il Consiglio può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, audio/video collegati, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) — che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) — che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

c) — che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

19.7. Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

## ART. 20

### PRESIDENTE

20.1. Il Presidente della Fondazione, che è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione, è nominato inizialmente all'atto costitutivo e successivamente dal Consiglio di Indirizzo.

20.2. Il Presidente della Fondazione:

— ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi ed in giudizio;

— convoca e presiede il Consiglio di Indirizzo, l'Assemblea dei Partecipanti e il Consiglio di Amministrazione stabilendone l'ordine del giorno e dirigendone i lavori;

— promuove le attività della Fondazione, sovrintende all'esecuzione delle delibere del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione e al funzionamento della struttura organizzativa della Fondazione;

— esercita le funzioni delegate dal Consiglio di Amministrazione e può assumere, nei casi di necessità e urgenza, provvedimenti e atti di competenza del Consiglio di Amministrazione, riferendone al medesimo senza indugio; tali provvedimenti e atti devono essere sottoposti alla ratifica del Consiglio di Amministrazione in occasione della prima riunione utile.

20.3. Il Presidente, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

20.4. Il Presidente, ove sia necessario od opportuno, può delegare a terzi le proprie attribuzioni mediante procura speciale per il compimento di atti determinati.

---

#### ART. 21

---

##### CONSIGLIO SCIENTIFICO

---

21.1. Il Consiglio Scientifico è l'organo di indirizzo scientifico della Fondazione ed è composto da un numero variabile di membri nominati dal Consiglio di Indirizzo fra persone di riconosciuto prestigio in ambito scientifico o in possesso di una comprovata esperienza o specifica competenza nei campi attinenti agli scopi della Fondazione.

21.2. Il Presidente del Consiglio Scientifico è scelto tra i membri del Consiglio stesso ed è nominato dal Consiglio di Indirizzo.

21.3. Ciascun membro del Consiglio Scientifico resta in carica per il tempo stabilito all'atto della sua nomina, salvo revoca o dimissioni, ed è rieleggibile.

21.4. Il Consiglio Scientifico si pronuncia in ordine agli indirizzi, ai programmi e alle attività scientifiche e culturali della Fondazione e formula al Consiglio di Amministrazione pareri, non vincolanti, sugli aspetti di carattere scientifico ai fini della programmazione delle attività della Fondazione.

21.5. Le modalità di funzionamento delle riunioni del Consiglio Scientifico sono disciplinate nei regolamenti della Fondazione.

21.6. Ai componenti del Consiglio Scientifico spetta il rimborso delle spese documentate sostenute per l'esercizio della carica nei limiti previsti dai regolamenti della Fondazione e dalla legge.

---

#### ART. 22

---

##### ORGANO DI CONTROLLO

---

22.1. La Fondazione ha un Organo di Controllo che può essere monocratico o collegiale, i cui componenti sono nominati inizialmente nell'atto costitutivo e successivamente dal Consiglio di Indirizzo.

22.2. L'Organo di Controllo dura in carica per tre esercizi, compreso quello della nomina, e scade con l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio. Esso è rieleggibile.

22.3. Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto da tre membri effettivi e due supplenti ed almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti tra le categorie di cui all'art. 2397, secondo comma, del Codice Civile. Se monocratico, deve essere scelto tra i revisori iscritti nell'apposito registro.

22.4. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'art. 2399 del Codice Civile.

22.5. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo concreto funzionamento.

22.6. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale, qualora predisposto, sia stato redatto in conformità a quanto disposto dall'art. 14 del Codice del Ter-

zo Settore.

22.7. L'Organo di Controllo può esercitare la revisione legale dei conti.

22.8. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

22.9. I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione.

22.10. Ai componenti dell'Organo di Controllo spetta, oltre al rimborso delle spese documentate, un compenso nella misura determinata dal Consiglio di Indirizzo, nel rispetto delle norme di legge.

#### ART. 23

##### REVISIONE LEGALE DEI CONTI

23.1. La Fondazione, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, deve nominare un Revisore Legale dei conti o una Società di Revisione legale iscritti nell'apposito registro.

23.2. La nomina di un Revisore Legale dei conti o di una Società di Revisione legale è sempre obbligatoria nel caso in cui la Fondazione abbia costituito patrimoni destinati ad uno specifico affare.

23.3. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti è nominato dal Consiglio di Indirizzo, che ne determina il compenso, e dura in carica tre anni. Esso è rieleggibile.

23.4. L'incarico può essere revocato dal Consiglio di Indirizzo qualora non sussista più l'obbligo di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

23.5. La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

#### ART. 24

##### ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO

24.1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

24.2. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Indirizzo approva il bilancio dell'esercizio precedente, redatto in conformità a quanto previsto nell'art. 13 del Codice del Terzo Settore, nonché, ove richiesto dalla legge, il bilancio sociale, ai sensi dell'art. 14 del Codice del Terzo Settore.

#### ART. 25

##### ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

25.1. In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Indirizzo, che nominerà il liquidatore, determinandone i poteri, ad altri enti del Terzo Settore che perseguano finalità analoghe, previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'art. 45 del Codice del Terzo Settore o, in mancanza di disposizioni dell'organo competente, alla Fondazione Italia Sociale. È salva diversa destinazione imposta dalla legge.

#### ART. 26

##### CLAUSOLA DI RINVIO

26.1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le di-

sposizioni del Codice del Terzo Settore e, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia. \_\_\_\_\_

Como, 10 marzo 2022 \_\_\_\_\_

Firmato: Olivia Caramello; Luigi Caramello; Gisella Lenci; Maria Caterina Chionetti; Sara Auguadro; Carlo Zorzoli \_\_\_\_\_

Firmato: Federica Giazzi notaio \_\_\_\_\_